

Rapporto di minoranza

numero	data	Dipartimento
	24 gennaio 2007	SANITÀ E SOCIALITÀ
Concerne		

**della Commissione della legislazione
sull'iniziativa parlamentare 7 novembre 2005 presentata nella forma
generica da Giuseppe (Bill) Arigoni e cofirmatari per l'istituzione della
figura dell'ombudsman parlamentare**

1. L'INIZIATIVA E GLI ANTEFATTI

Con l'iniziativa parlamentare generica qui in esame si propone la creazione della figura di un ombudsman parlamentare, cioè nominato dal Gran Consiglio, che agisca nel settore delle vittime minorenni di abusi sessuali. La richiesta non è totalmente esplicita, ma chiaramente desumibile dal riferimento fatto nell'atto parlamentare alla petizione presentata il 8 gennaio 2004 denominata "ombudsman bambini", petizione respinta dal Gran Consiglio nella sua seduta del 10 ottobre 2005 sulla base di un rapporto commissionale datato 26 settembre 2005.

A sostegno della proposta l'iniziativista afferma che, durante i lavori commissionali di approfondimento della petizione appena citata, la Commissione delle petizioni e dei ricorsi si era dichiarata unanimemente d'accordo con l'istituzione della figura dell'ombudsman bambini (cfr. rapporto commissionale menzionato), optando poi per ragioni di costo per non darvi seguito, pur invitando il Governo a modificare i rapporti tra delegato alle vittime e Commissione di aiuto alle vittime in merito ai compiti di vigilanza.

Siccome l'iniziativa è piuttosto possibilista sulla cerchia dei compiti da attribuire al proposto ombudsman parlamentare e siccome il rapporto di maggioranza fa esplicito riferimento a questo tema, la Commissione della legislazione, in data 17 gennaio 2007, è stata chiamata ad esprimersi su di un'eventuale allargamento delle sue competenze, da trattare nel quadro di un possibile controprogetto. Da ombudsman per le vittime minorenni di abusi sessuali, come proposto dall'atto parlamentare, si sarebbe passati ad un ombudsman per le vittime di abusi o di reati in genere. Tale opzione non ha però purtroppo trovato il sostegno di una maggioranza.

2. LA FIGURA DELL'OMBUDSMAN PARLAMENTARE

L'ombudsman parlamentare, ossia nominato dal Parlamento e per questo esterno all'amministrazione pubblica, non è un'invenzione astratta degli iniziativaisti. Come si evince dal già citato rapporto della Commissione delle petizioni e dei ricorsi 26 settembre 2005, ombudsman di questo tipo esistono nei Cantoni di Basilea e di Zurigo, nella città di Zurigo e in Francia, dove l'ombudsman bambini è oggetto di una legge nazionale.

L'ombudsman ha compiti di mediazione per la risoluzione di conflitti, avanza suggerimenti e raccomandazioni per la risoluzione dei medesimi senza imporre direttive, non si occupa

di coordinare gli interventi a livello generale, pur interessandosi di casi concreti singoli con facoltà di accedere agli incarti. Egli ha la specificità di essere assolutamente equidistante dalle parti in conflitto, diversamente dal "difensore civico" previsto da diversi Paesi, tra cui l'Italia. La sua efficacia si esplica anche quando non interviene, avendo la sua stessa presenza un effetto preventivo. La presenza di un ombudsman permette di sottoporre alle parti un esame neutro della situazione, fatto che aiuta le stesse a muoversi verso una soluzione rapida e finanziariamente vantaggiosa per tutti delle situazioni conflittuali.

Durante l'audizione davanti alla Commissione delle petizioni e dei ricorsi dei promotori della già menzionata petizione "ombudsman bambini", essi avevano sottolineato l'importanza della presenza di una figura di riferimento imparziale, [cioè] indipendente dalle istituzioni, cui affidare funzioni di accompagnamento, di riferimento e di informazione, e alla quale rivolgersi in caso di difficoltà, anche per criticare l'operato delle strutture esistenti, quando ciò si rende necessario.

La figura che si vorrebbe istituire con l'atto parlamentare è quindi essenzialmente un mediatore super partes, una persona cognita della materia, che informi ed accompagni le parti al conflitto, che approfondisca anche i casi singoli aiutando le parti ad addivenire a soluzioni concordate.

3. IL PROBLEMA DEI COSTO DI QUESTA FIGURA

Come già detto, i membri della Commissione delle petizioni e dei ricorsi prima ed il Gran Consiglio poi, durante l'esame della petizione, si sono lasciati spaventare dai costi presentati per la gestione di questa figura. Nel più volte menzionato rapporto 26 settembre 2005 si accennava a costi annui tra i fr. 60'000.- e i fr. 600'000.- per la gestione di un numero di casi valutati, secondo le varianti, da 10 a 100 (fr. 6'000.- per caso).

Ai sottoscritti commissari questi dati paiono del tutto irrealistici. A titolo di esempio, si osserva che la Commissione tutoria di Agno, che tratta circa 500 casi all'anno, ha un costo di gestione, salari e spese, di fr. 287'457.- (fr. 574.- per caso). Numeri ben diversi da quelli presentati per il prospettato ombudsman bambini, che a mente dei sottoscritti dovrebbe costare sostanzialmente poco, senza contare i potenziali risparmi che permetterebbe di conseguire in termini di conflitti formali evitati o ridotti di importanza.

4. QUANDO SI MENA IL CAN PER L'AIA

La questione di un intervento più marcato nel settore delle vittime, in particolare delle vittime minorenni di abusi sessuali, ha occupato il Parlamento cantonale a più riprese con una girandola di proceduralismi che la discussione sull'iniziativa qui in esame non fa che protrarre inutilmente.

Nel rapporto della Commissione della legislazione del 19 maggio 2004 sul messaggio no. 5418, accennando ad un'iniziativa parlamentare del 5 giugno 2001 di Bill Arigoni che chiede la modifica della Legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), segnatamente introducendo il principio che il delegato per i problemi delle vittime e per la prevenzione dei maltrattamenti sia una persona al di fuori dei vari servizi coinvolti e che svolga il suo mandato a tempo pieno, l'allora relatore Alex Pedrazzini scriveva:

"La Commissione ha avuto occasione di discuterne ed è sensibile ai ragionamenti che ne sono alla base. Constatata tuttavia che nel frattempo, e più di preciso l'8 gennaio 2004, è stata presentata una petizione per l'istituzione di un ombudsman per bambini che va a co-

prire lo stesso campo d'azione. Infatti l'iniziativa generica chiede - come scritto - che «il delegato per i problemi delle vittime e per la prevenzione dei maltrattamenti sia una persona fuori dai vari servizi coinvolti e che svolga il suo mandato a tempo pieno» mentre la petizione chiede che si stabilisca «la nomina di una persona esterna alle strutture che faccia da garante alle piccole vittime (ombudsman), in modo da assicurare il massimo della garanzia sulla imparzialità in loro favore». Logica vuole a questo punto che il Parlamento sia posto in condizione di decidere simultaneamente sui diversi atti. È questa la ragione per la quale nel presente rapporto non si affronta il tema che sarà trattato coordinando i lavori della Commissione della legislazione con quelli della Commissione delle petizioni e dei ricorsi".

Questo coordinamento non c'è mai stato e la logica invocata dal relatore è stata gabbata, tanto che l'iniziativa Arigoni risulta tuttora pendente. Come già detto, durante l'esame della petizione "ombudsman bambini" la Commissione delle petizioni e dei ricorsi aveva dapprima deciso che un ombudsman fosse utile, accantonando poi l'idea per motivi finanziari. Oggi la Commissione della legislazione propone un nuovo rigetto rifacendosi al dibattito parlamentare sulla petizione, oltretutto accampando scuse quanto alla questione dell'estensione dei compiti del proposto ombudsman, arrivando addirittura a proporre la presentazione di un'ulteriore iniziativa. L'impressione netta è che su questo terreno si stia giocando a rimpiattino, senza voler affrontare con chiarezza l'argomento della necessità, dell'opportunità, dell'adeguatezza o meno della presenza in Ticino di una figura come quella proposta.

5. CONCLUSIONI

Considerato che

- la figura dell'ombudsman parlamentare è conosciuta in altri Cantoni e Paesi, dove ha dato buona prova,
- la definizione della cerchia delle sue competenze può essere lasciata aperta, trattandosi nella fattispecie di adottare un'iniziativa generica,
- i suoi costi sarebbero minimi,

i sottoscritti propongono al Gran Consiglio di accogliere l'iniziativa parlamentare dando al Consiglio di Stato il mandato di proporre una riforma legislativa di dettaglio in materia.

Per la minoranza della Commissione della legislazione:

Manuele Bertoli, relatore
Carobbio W. - Ghisletta D.